Penale Sent. Sez. 1 Num. 34123 Anno 2026
Presidente: ROCCHI GIACOMO
Relatore: DI GIURO GAETANO
Data Udienza: 24/06/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Gregorini Diego Fabrizio, nato a PIAN CAMUNO il 05/04/1963,
avverso l'ordinanza del 03/02/2025 della Corte d'appello di Brescia.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano Di Giuro;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo, che chiede il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Brescia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di Diego Fabrizio Gregorini, diretta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato *in executivis* in relazione alle fattispecie – violazioni fiscali, riciclaggio e bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale - di cui a tre sentenze esecutive già oggetto di unificazione in sede esecutiva, con rideterminazione della pena in anni cinque di reclusione ritenuto il riciclaggio reato più grave, e il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, di cui a una quarta sentenza esecutiva.

2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, Gregorini, deducendo violazione degli artt. 81 e 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione con riferimento al diniego della continuazione.

Lamenta la difesa che il Giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di analizzare gli indici sintomatici e rivelatori dell'unicità del disegno criminoso e in particolare di considerare che la distanza temporale tra le fattispecie, omogenee, è inferiore a due anni (in precedenza la

continuazione veniva riconosciuta in riferimento al lasso temporale 2011-2015), che tutte le condotte delittuose risultano commesse a Lecce e nella provincia di Brescia, e che nessuna rilevanza assumono i soggetti destinatari delle fatture oggettivamente inesistenti, rilevando il solo comportamento di Gregorini che gestiva la società "comune" Selmad s.r.l. fino al 2019 ovvero in un lasso temporale nel corso del quale lo stesso gestiva anche le altre società di cui agli altri provvedimenti di condanna. Si duole che la Corte di appello non si sia confrontata con la precedente ordinanza. E insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

1.1. Va, invero, premesso che:

- il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074);

- in tema di applicazione *in executivis* della disciplina del reato continuato, è onere del condannato indicare i reati di cui richiede l'unificazione e, quanto meno, gli elementi specifici sintomatici della riconducibilità a una preventiva programmazione unitaria anche dei reati successivi, spettando al giudice dell'esecuzione l'individuazione degli elementi sostanziali dai quali sia desumibile il medesimo disegno criminoso (Sez. 1, n. 28762 del 28/04/2023, El, Rv. 284970);

- per tale onere di allegazione non è sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti (Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv. 247356; in senso conforme: Sez. 1 n. 35806 del 20/04/2016, Rv. 267580, e Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, Bencivenga, Rv. 275451); ne è sufficiente il riferimento al movente (Sez. 7, n. 5305 del 16/12/2008, dep. 2009, D'Amato, Rv. 242476, in cui si specifica che sussiste una radicale diversità tra l'identità della spinta criminosa o del movente pratico sotteso alle plurime violazioni di legge e l'unicità del disegno criminoso richiesto per la configurabilità del reato continuato; o ancora Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013, Piras, Rv. 256307, secondo cui l'unicità del movente rileva ai fini della continuazione solo se il proposito criminoso risulti connotato da specificità e concretezza,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

escludendosi, in motivazione, rilevanza alla generica ideazione dell'imputato di sopprimere i componenti delle famiglie avverse).

- « il fattore cronologico riveste grande rilevanza trattandosi di un indicatore specifico, che permette di distinguere le fattispecie di reato continuato da quelle, opposte, di mera tendenza a delinquere o di professionalità criminale » e « va dunque puntualizzato che la verifica dell'esistenza del medesimo disegno criminoso - elemento principe dell'istituto della continuazione - non può ridursi ad una *fictio*, così da collegare episodi criminosi lontani nel tempo soltanto in virtù di caratteri comuni costituiti dall'integrazione delle stesse o analoghe violazione o dalle modalità operative, poiché ciò semmai è sintomo di propensione a delinquere, ma deve comprovare l'esistenza di una effettiva unitaria ideazione programmatica, che va esclusa in presenza di eccessive cesure cronologiche che denotano la rispondenza dell'agente ad uno stimolo estemporaneo e perseguito ogni volta con autonoma deliberazione criminosa » (Sez. 1, n. 34142 del 19/05/2021, Pirito, non massimata).

1.2. L'ordinanza impugnata fa corretto uso dei principi sopra indicati e ne dà conto con argomentazioni assolutamente logiche e non contraddittorie.

Invero, nell'escludere l'unicità del disegno criminoso, evidenzia che: - se è vero che è stata riconosciuta la sussistenza del medesimo disegno criminoso tra le sentenze di condanna sub 1,2 e 3, trattandosi di condotte di violazioni fiscali e riciclaggio commesse da Gregorini in un periodo ampio, che va al 2011 al 2014, nella sua posizione di gestore e amministratore di fatto della So.Ges (e quanto al reato di riciclaggio, quale gestore della Metal Works) e anche della società Selmad s.r.l., è anche vero che tra le condotte criminose, certamente omogenee, commesse dall'imputato e giudicate rispettivamente con la terza sentenza (delle tre già unificate) e con la quarta sentenza non vi è un'evidente connessione che possa indurre a ritenere la sussistenza di un medesimo programma criminoso; - l'unico elemento comune ai diversi episodi delittuosi è lo schermo societario utilizzato da Gregorini (Selmad s.r.l.) per l'emissione di fatture per operazioni inesistenti; - di contro, sussiste un ampio arco temporale tra il 18/12/2014 (data, quest'ultima, di consumazione dell'ultima condotta contestata di emissione di n. 3 fatture per operazioni inesistenti di cui al capo 17 della terza sentenza, già unificata con la prima e seconda) e il 30/09/2016 (data di emissione della prima fattura per operazioni inesistenti di cui al capo 1 della quarta sentenza, oggetto di richiesta di unificazione alle altre); - il complessivo contesto criminoso che si delinea a distanza di soli due anni è completamente diverso da quello precedente, risultando, infatti, le fatture per operazioni inesistenti emesse nell'anno 2014 (capo 17 summenzionato) in favore di un soggetto ben specifico (la società Stefana s.p.a.) mentre per gli anni 2016-2018 (capo 1 della quarta sentenza) le fatture per operazioni inesistenti sono emesse in favore di soggetti giuridici del tutto diversi e tra questi non compare l'ormai fallita Stefana s.p.a.; - dalla prima e seconda sentenza oggetto di unificazione si evincono elementi contrari alla tesi difensiva, affermando tali sentenze la penale responsabilità di Gregorini in relazione a reati anche di natura fiscale ma commessi nell'ambito di compagini sociali completamente diverse con il concorso di coimputati

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

che non sono coinvolti nelle successive vicende commesse negli anni 2016-2018, e in Lecce, ovvero in luoghi ben distanti dalla provincia di Brescia.

A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici anzi conformi alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (si veda *ex plurimis,* Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896, secondo cui in tema di reato continuato, la mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, anche se dovuta ad una determinata scelta di vita, o ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità, non integra di per sé l'unitaria e anticipata ideazione di più condotte costituenti illecito penale, già insieme presenti alla mente del reo, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen.), che evidenziano i dati dissonanti rispetto alla prospettata unitarietà progettuale criminosa, il ricorso, che lamenta la mancata considerazione degli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso sottostante ai fatti, invece considerati e approfonditi, si rivela infondato.

2. Al rigetto dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 24 giugno 2026.

Il Consigliere estensore
Gaetano Di Giuro

Il Presidente
Giacomo Rocchi

Corte di Cassazione - copia non ufficiale